



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 aprile 2014
(OR. en)**

8371/14

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0048 (APP)**

**AVIATION 92
RELEX 294
MA 7**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	7167/14 AVIATION 75 RELEX 185 MA 6
n. doc. Comm.:	6755/14 AVIATION 52 RELEX 150 MA 4
Oggetto:	Progetto di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa alla conclusione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato

A seguito dell'esame da parte del Gruppo "Trasporti aerei" in data 19 marzo 2014, le delegazioni troveranno nell'allegato una versione riveduta del progetto di decisione sulla conclusione dell'accordo in oggetto. Questa versione più recente tiene conto delle osservazioni delle delegazioni, in particolare le osservazioni della delegazione FR, previa consultazione del servizio giuridico del Consiglio. Le modifiche rispetto al doc. 7167/14 sono segnalate in **grassetto sottolineato**. Si invitano le delegazioni a indicare al segretariato generale del Consiglio all'indirizzo secretariat.dgb2@consilium.europa.eu, entro **mercoledì 14 maggio 2014** alle ore **12:00**, se hanno ulteriori osservazioni sul progetto di decisione.

In mancanza di osservazioni, il testo quale figura nel presente documento sarà considerato accettato dalle delegazioni e trasmesso ai giuristi-linguisti per la revisione. Dopo tale fase e a seguito del parere del servizio giuridico del Consiglio, il testo summenzionato sarà iscritto tra i punti "I/A" nell'ordine del giorno di una prossima riunione del Coreper e del Consiglio al fine di decidere di chiedere l'approvazione del Parlamento europeo e l'adozione da parte del Consiglio.

2006/0048 (APP)

Proposta modificata di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI
STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato**

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e con l'articolo 218, paragrafo 8, primo
comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione e degli Stati membri, un Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo con il Regno del Marocco (in appresso "l'Accordo").
- (2) L'Accordo è stato firmato il 12 dicembre 2006², in conformità della decisione 2006/959/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

¹ GU C 81 E del 15.3.2011.

² GU L 386 del 29.12.2006.

- (2 bis) È necessario fissare dispositivi di ordine procedurale per il coordinamento e la rappresentanza dell'Unione e degli Stati membri nel Comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 dell'Accordo e nelle procedure arbitrali previste dall'articolo 23, nonché per l'attuazione di talune disposizioni dell'Accordo, comprese quelle concernenti l'adozione di misure di salvaguardia, la concessione e la revoca di diritti di traffico e determinati aspetti riguardanti la sicurezza.
- (2 ter) Dato che l'Accordo contiene elementi di competenza dell'Unione e di competenza degli Stati membri, allo scopo di assicurare una stretta cooperazione e l'unità nelle relazioni internazionali, la presente decisione dovrebbe essere adottata congiuntamente dal Consiglio e dagli Stati membri. Inoltre, la presente decisione è destinata ad assicurare un'applicazione uniforme in relazione al comitato misto di cui all'articolo 22 dell'Accordo.
- (2 quater) Le norme previste al fine di assicurare tale stretta cooperazione e unità dovrebbero comprendere orientamenti chiari per una rappresentanza sul posto, tra l'altro confermando la necessità di un'impostazione congiunta e comune. Nell'ambito di un accordo misto, tali norme dovrebbero continuare a rispettare pienamente le procedure dell'Unione anche per quanto riguarda l'adozione della posizione dell'Unione e la rappresentanza dell'Unione nel comitato misto.
- (3) È opportuno approvare l'Accordo a nome dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 (Approvazione)

1. L'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, è approvato a nome dell'Unione.
2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a consegnare al Regno del Marocco le note diplomatiche **dell'Unione europea e dei suoi Stati membri** previste dall'articolo 30, **paragrafo 2**, dell'Accordo a nome dell'Unione **e dei suoi Stati membri** ad effettuare la notifica seguente:

"In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all'"Unione europea"."

Articolo 2 (Comitato misto)

1. L'Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 dell'Accordo da rappresentanti, rispettivamente, della Commissione e degli Stati membri.
2. La posizione che l'Unione, con l'appoggio degli Stati membri, deve adottare nel comitato misto sulle questioni di competenza esclusiva dell'Unione che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici è stabilita dalla Commissione previa notifica preliminare al Consiglio e ai suoi Stati membri.
3. La posizione che l'Unione e i suoi Stati membri devono adottare nel comitato misto su questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2 che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici è stabilita congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri.

4. Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto aventi effetti giuridici relative a materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, la posizione che l'Unione deve adottare con l'appoggio dei suoi Stati membri è stabilita dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, salvo nei casi in cui le procedure di voto applicabili stabilite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispongano diversamente.
5. Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto aventi effetti giuridici diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la posizione che l'Unione e i suoi Stati membri devono adottare è stabilita dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, salvo nei casi in cui le procedure di voto applicabili stabilite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispongano diversamente, e dagli Stati membri.

Articolo 3 (Arbitrato)

1. La Commissione rappresenta l'Unione e gli Stati membri nelle procedure arbitrali a norma dell'articolo 23 dell'Accordo.
2. La decisione di limitare, sospendere o revocare l'applicazione dei diritti o privilegi a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, dell'Accordo è adottata dal Consiglio sulla base di una proposta della Commissione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
3. Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell'articolo 23 dell'accordo su materie di competenza dell'Unione è decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio.

Articolo 4 (Misure di salvaguardia)

1. La decisione di adottare misure di salvaguardia a norma dell'articolo 24 dell'Accordo viene adottata, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, dalla Commissione, coadiuvata da un Comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri designati dal Consiglio.
2. Qualora uno Stato membro inviti la Commissione ad applicare misure di salvaguardia, le trasmette a sostegno della propria richiesta le informazioni necessarie a giustificarla. La Commissione adotta una decisione in merito entro un mese o, in casi di urgenza, entro 10 giorni lavorativi e informa della sua decisione il Consiglio e gli Stati membri. Qualsiasi Stato membro può sottoporre la decisione della Commissione al Consiglio entro 10 giorni lavorativi dalla notificazione della medesima. Il Consiglio può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui gli è stata deferita la questione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
- 3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 qui sopra, uno Stato membro può adottare misure di salvaguardia ove la non conformità con le disposizioni in materia di sicurezza di cui agli articoli 14 e 15, o con le disposizioni legislative e regolamentari di uno Stato membro di cui all'articolo 6 imponga un'azione immediata.**

Articolo 5 (Comunicazioni alla Commissione)

1. Gli Stati membri informano **tempestivamente** la Commissione di ogni eventuale decisione di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di un vettore aereo del Marocco che hanno adottato a norma degli articoli 3 o 4 dell'accordo.
2. Gli Stati membri informano **tempestivamente** la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 14 (Sicurezza aerea) dell'accordo.
3. Gli Stati membri informano **tempestivamente** la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 15 (Protezione dell'aviazione civile) dell'accordo.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
